



# COMUNE DI LERCARA FRIDDI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
AREA AMMINISTRATIVA

## ORDINANZA N. 32

**OGGETTO:** Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nel territorio comunale – Disposizioni per le attività commerciali

## IL SINDACO

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** lo Statuto del Comune di Lercara Friddi;

**Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

**Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020;

**Visto**, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

**Visto** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 22 aprile 2020;

**Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020, nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13 dell'1.4.2020, n°14 del 3.4.2020, n°15 dell'8.4.2020, n°16 dell'11 aprile 2020, n°17 del 18 aprile 2020, n° 18 del 30 Aprile 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, nonché le note interpretative delle Ordinanze;

**Vista**, altresì, l'Ordinanza contingibile ed urgente n.20 del 1°maggio 2020;

**Vista** le Circolari del DRPC Sicilia n. 7, 8,9, 10 e 12;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visti** gli allegati 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;

**Ritenuto** che, come comunicato dai competenti uffici del Dasoe, la situazione epidemiologica in Sicilia registra una inferiore diffusione del contagio rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ciò richiedendo il mantenimento di alcune misure di carattere sanitario volte ad impedire che il rientro incontrollato verso la Sicilia possa aumentare il diffondersi dell'epidemia;

**Considerato** che le attività produttive, commerciali e industriali, la cui apertura è stata disposta già dal DPCM del 10 aprile 2020 ed i cui settori sono stati ampliati con il successivo DPCM del 26 aprile, consentono principalmente lo svolgimento del lavoro in spazi all'aperto ovvero in presenza di poche unità lavorative, senza assembramenti;

**Ritenuto** che permangono le condizioni di eccezionalità ed urgenza che impongono di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio comunale da parte dei cittadini se non per i motivi espressamente previsti nei citati Decreti e Ordinanze;

**Viste** le Ordinanze Sindacali nn. 17,19 e 29;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica;

## DISPONE

*per le motivazioni esplicitate in premessa che qui integralmente si richiamano*

1. Gli esercizi commerciali di alimentari vari e di prodotti per l'igiene della casa e della persona, dovranno assicurare, nella fascia oraria di apertura al pubblico con accesso ai locali di vendita anche il ritiro in negozio della spesa preordinata, nonché il servizio di consegna a domicilio nella fascia oraria 07:00-20:00, con obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti.
2. Sono autorizzate al servizio di asporto anche le attività di: ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, bar e pub, osservando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, nelle fasce orarie 07:00/14:00 e 16:00/22:00. Il servizio a domicilio è sempre consentito senza limitazioni orarie;
3. Gli esercenti in forma itinerante di generi alimentari potranno effettuare, libera vendita e/o consegna a domicilio nella fascia oraria 07:00/14:00 e con sosta non superiore a 15 minuti, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle norme igieniche vigenti e della distanza interpersonale;
4. Tutte le altre attività elencate nell'Allegato al DPCM del 10.04.2020, sono tenute ad osservare un orario d'apertura nelle sole ore antimeridiane, ovvero nella fascia oraria 07:00/14:00, garantendo nelle ore pomeridiane e per i casi di particolare urgenza, un servizio di pronta reperibilità, mediante apposito avviso, con indicazione del recapito telefonico e/o email, da affiggere all'ingresso della propria attività o attraverso i moderni social networks;
5. Le prescritte modalità di accesso agli esercizi di cui sopra dovranno essere rese note agli utenti mediante apposito avviso affisso all'ingresso;
6. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita consentiranno l'accesso al pubblico, garantendo il rispetto delle distanze minime di sicurezza, anche in prossimità dell'ingresso, al fine di evitare ogni forma di assembramento, per come segue:
  - locali commerciali inferiori a mq. 200 una persona alla volta;
  - locali commerciali superiori a mq. 200 tre persone alla volta;
7. Nei suddetti esercizi commerciali, come per il commercio ambulante, gli operatori sono tenuti:
  - a. all'uso costante di mascherine;
  - b. all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante;

## ORDINA

1. La sospensione dell'apertura domenicale e nei giorni festivi, compreso il servizio di consegna a domicilio, dei panifici, dei negozi di generi alimentari vari, di commercio ambulante e di tutte le altre attività elencate nell'allegato al DPCM del 10.04.2020, ad eccezione di ristoranti, bar, pizzerie, pub, paninerie, rosticcerie che potranno esercitare seguendo le già elencate prescrizioni;
2. Per la sola domenica del 10 maggio 2020 è consentita l'apertura nella fascia oraria 07:00/14:00 e/o il servizio a domicilio anche ai commercianti di prodotti florovivaistici;
3. La presente Ordinanza produce effetti dal 4 Maggio 2020 e rimane efficace fino al 17 Maggio 2020;
4. Il Comando di Polizia Municipale resta incaricato di vigilare sulla corretta osservanza della stessa;
5. La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
6. Copia della presente sarà trasmessa a mezzo pec a:
  - Prefettura di Palermo;
  - ASP6 di Palermo;
  - Distretto 38 di Lercara Friddi;
  - Comando Stazione Carabinieri di Lercara Friddi;
  - Distaccamento di Polizia Stradale di Lercara Friddi
  - Comando di Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, lì 01.05.2020



Il Sindaco  
Luciano Marino